

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

VENERDÌ 9 GIUGNO 1961

(65^a seduta *in sede deliberante*)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

Disegno di legge:

« Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale ciechi civili, all'Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordomuti e agli Istituti per i sordomuti » (1507) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Discussione e approvazione*):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 847, 849
GIANQUINTO	849
MONNI	848, 849
SPANO	848

La seduta è aperta alle ore 12,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Baracco, Cerabona, Ferrari, Gianquinto, Lami Starnuti, Molinari, Pagni, Pellegrini, Picardi, Schiavone, Tupini, Zampieri e Zanoni.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Nenni Giuliana e Secchia sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Lussu e Spano.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Gramegna, Monni, Palermo, Ruggeri e Sereni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

PICARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale ciechi civili, all'Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordomuti e agli Istituti per i sordomuti » (1507) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge : « Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale ciechi civili, all'Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordomuti e agli Istituti per i sordomuti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, sul quale farò io stesso una breve relazione.

Onorevoli colleghi, con la legge 3 gennaio 1960, n. 3, è stato elevato a lire dieci miliar-

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)65^a SEDUTA (9 giugno 1961)

di e quattrocento milioni il contributo annuo a favore dell'Opera nazionale ciechi civili, col quale provvedere al pagamento degli assegni a vita ai minorati della vista.

Con lo stesso provvedimento è stato pure disposto un contributo straordinario di lire cinque miliardi per l'esercizio finanziario 1959-60, allo scopo di provvedere al pagamento dei ratei maturati sugli assegni concessi ai minorati predetti.

Purtroppo, però, per il corrente esercizio, si è verificata ancora la necessità di corrispondere un contributo straordinario, sempre alla predetta opera, di lire tre miliardi. In proposito, molto opportuno si ravvisa il parere della Commissione finanze e tesoro, col quale si osserva che lo stanziamento straordinario di tre miliardi, che si ripete, dimostra evidentemente che, o i fondi a disposizione dell'Opera non sono sufficienti per far fronte ai suoi obblighi, oppure, (ciò che è più probabile) lo Stato non ha per il passato versato i normali contributi d'obbligo.

Sia nel primo caso che nel secondo sarebbe opportuno che la situazione venisse chiarita e che si adottassero i provvedimenti necessari.

Non è fuor di luogo il far rilevare, come risulta da un ordine del giorno votato dai consiglieri nazionali dell'Unione nazionale ciechi civili, che è necessario si provveda all'eliminazione della deficienza di appositi organi oculistici di accertamento, essendosi verificato l'inconveniente che sono stati ammessi al godimento dell'assegno in gran numero cittadini sprovvisti del requisito fisico della minorazione visiva e che, al contrario, molti ciechi assoluti sono stati ingiustamente esclusi dal beneficio.

Non basta infatti presentare un certificato medico privato, senza possibilità di controllo.

La Commissione fa quindi voto che venga approntato un nuovo regolamento, in sostituzione di quello vigente, del 15 gennaio 1956, n. 32, perchè siano istituiti i predetti organi di controllo i quali possano, nell'interesse della categoria e dello Stato, ridimensionare il numero dei beneficiari e, conseguentemente, l'onere finanziario.

Con lo stesso disegno di legge si è ravvisata la necessità di concedere contributi e sovven-

zioni straordinari anche all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, nonchè agli Istituti per l'assistenza e all'avviamento al lavoro dei sordomuti bisognosi per far fronte alle particolari esigenze assistenziali di tale categoria, nella misura di settecento milioni.

Alle esigenze di questi ultimi Istituti, in particolare, corrisponde l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto, il quale stabilisce espressamente, allo scopo di garantire che le sovvenzioni stesse vengano destinate esclusivamente a fini assistenziali, che il Ministro dell'interno provvederà ai necessari controlli sull'impiego delle somme concesse.

L'articolo 4 dispone che al relativo onere di complessivi quattro miliardi si provveda mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per quanto riguarda la copertura finanziaria.

Il vostro relatore, data l'alta finalità a cui il disegno di legge si ispira, invita la Commissione ad approvare il disegno di legge stesso.

S P A N O. Credo che siamo tutti d'accordo sull'approvazione del disegno di legge. La cosa più importante è però il regolamento, perchè da esso dipenderà l'applicazione della legge. Non ho bisogno di dire che sono assolutamente d'accordo sui criteri informativi del provvedimento: la questione è molto grave: credo che ognuno di noi riceva ogni settimana numerose lettere di ciechi civili che si trovano in situazioni veramente drammatiche, particolarmente quelli della Sardegna, che subiscono ancora le conseguenze del tracoma.

M O N N I. Molti hanno ricevuto il beneficio, pur non essendo affetti da cecità.

S P A N O. Naturalmente molti sono i truffatori. Ma mi preoccupo molto meno di coloro che, pur non meritandolo, ricevono il beneficio, che di coloro che sono poveri ciechi e non lo ricevono. Credo che, nell'approvare il disegno di legge, dobbiamo auspicare

1^o COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)65^a SEDUTA (9 giugno 1961)

re che il regolamento sia severo e preveda una definizione equa ed umana di tutti i casi.

M O N N I. Nell'interessarmi a innumerevoli casi di ciechi civili, sono venuto a conoscenza di un fatto, che mi ha dolorosamente impressionato.

L'Opera nazionale ciechi civili, infatti, nega spesso l'assegno a quei ciechi che risultino possessori anche di una sola stanza di abitazione, che potrebbe essere pure una stalla, o che, pur avendo a carico una famiglia composta di moglie e di sette od otto figli, siano padroni di una ventina di capi ovini.

A mio avviso, pertanto, è necessario che nel regolamento vengano stabiliti chiaramente due concetti fondamentali; in primo luogo, che l'assegno deve essere concesso solo nel caso che si tratti di persona effettivamente cieca e, in secondo luogo, che deve essere concesso a persona non abbiente nel vero senso della parola, accertandosi tale condizione con serietà e con tutte le garanzie.

P R E S I D E N T E , relatore. Il Consiglio generale dei ciechi civili ha richiesto espressamente la modifica del regolamento, facendo rilevare la necessità che vengano preciseate non solo le garanzie, ma anche i criteri per l'accertamento dello stato di abbienza.

G I A N Q U I N T O . A me pare che l'argomento sia più materia di legge che di regolamento.

P R E S I D E N T E , relatore. Ad ogni modo, pregherei la Commissione di voler approvare il disegno di legge al più presto per evitare che, decorsi i termini dell'impegno, la copertura finanziaria non sia più valida.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'Opera nazionale per i ciechi civili è concesso un contributo straordinario di lire 3.000.000.000, per provvedere al pagamento

dei ratei maturati sugli assegni concessi ai minorati della vista.

(È approvato).

Art. 2.

All'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è concesso per esigenze eccezionali relative all'esercizio 1960-1961 un contributo straordinario di lire 700 milioni.

(È approvato).

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 300.000.000, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la concessione di sovvenzioni straordinarie agli Istituti che provvedono all'assistenza e all'avviamento al lavoro dei sordomuti bisognosi, da utilizzare per gli scopi che saranno indicati dal Ministero medesimo.

Il Ministero dell'interno provvede al controllo sull'impiego delle sovvenzioni concesse.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,45.